SCHEDA NR.04/2019



Decreto MIUR n. 92 del 08/02/2019 SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO

(Decreto MIUR n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni)

OFFERTA FORMATIVA art. 2

I percorsi per il conseguimento della specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili sono istituiti ed attivati dagli Atenei, eventualmente convenzione tra loro, nel limite dei posti autorizzati per ciascun Ateneo con decreto MIUR secondo le modalità ed i requisiti del DM 01/12/2016 n. 948

Con successivo decreto del Ministro:

- > saranno autorizzati i percorsi di specializzazione;
- > sarà effettuata la ripartizione dei contingenti;
- > verranno fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare;
- > saranno disposte le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi.

REQUISISTI DI AMMISSIONE E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO art.3

Per **l'Infanzia e primaria** si accede al percorso con abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso:

➤ Laurea in Scienze della Formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;

ovvero

- > Diploma triennale di scuola Magistrale (solo per l'infanzia)
- Diploma magistrale;
- Diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico;
- Diploma sperimentale a indirizzo linguistico; conseguiti entro l'a.s.2001/2002 o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia

Per la scuola **secondaria di I e II grado** al percorso si accede con:

➤ **Abilitazione** rispettivamente per una classe di concorso della scuola secondaria di I o di II grado;

ovvero

➤ **Titolo di studio** di accesso alla specifica classe di concorso rispettivamente per una classe di concorso della scuola secondaria di I o di II grado + 24 CFU/CFA

ovvero

Titolo di accesso ad una classe di concorso per il I o il II grado + abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione (non servono i 24CFU);

ovvero

Titolo di studio di accesso per una classe di concorso per la scuola di I o di II grado + tre annualità di servizio su posto comune o di sostegno nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione (non servono pertanto i 24 CFU);

ovvero

➤ Per gli ITP, fino al 2024/25, titolo di studio di accesso (è sufficiente il diploma senza i 24 CFU e senza il requisito dei 36 mesi di servizio)

Sono ammessi con riserva coloro che avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici **entro la data termine per la presentazione delle istanze** per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

PROVE DI ACCESSO E GRADUATORIE

Le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Il test preliminare

- 60 quesiti (cinque opzioni di risposta)
- Di cui almeno 20 quesiti volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

E' ammesso alla prova, un numero di **candidati pari al doppio dei posti disponibili** nella singola sede per gli accessi. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Attenzione:

sono ammessi in soprannumero i docenti che, in occasione di precedenti cicli di specializzazione:

- pur essendo in posizione utile, non si siano iscritti, a suo tempo, al percorso;
- abbiano sospeso il percorso;
- siano risultati vincitori di più procedure, esercitando opzione per un percorso;
- siano risultati inseriti nelle graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Nel caso in cui **la graduatoria** dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, **si può procedere ad integrarla** con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del D.M. 30/09/2011.

I corsi si **concludono, di norma, entro il 30 giugno** dell'anno accademico di riferimento.

Le **assenze** sono accettate nella percentuale del **20%** di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per le attività di tirocinio è obbligatoria la frequenza integrale.

Sono previsti **percorsi abbreviati**, per i soggetti che:

abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero siano ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione.

In questo caso gli Atenei valuteranno le competenze già acquisite e predisporranno i relativi percorsi, fermo restando, comunque, l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio.